

## SCIOPERO 23-24 marzo 2024

A tutti i lavoratori PdM-PdB del gruppo FS,

negli impianti delle divisioni della Lunga Percorrenza i referenti aziendali stanno dicendo che l'utilizzo della Tabella B dei treni garantiti non è applicabile e che si apprestano a fare i comandi sulla Tabella A. Tutto ciò è falso e troppo comodo (la tabella B contiene una lista molto più snellita di treni). A riprova

1) Per comodità di accertamento si riportano i passaggi dell'accordo di settore, con i requisiti di adozione della tab.B, che tutti possono confrontare con la proclamazione:

4.2.4. Nel caso di sciopero generale nazionale proclamato a sostegno del rinnovo del CCNL per le attività ferroviarie o dell'accordo aziendale di secondo livello per il Gruppo FS, definito ai sensi dell'accordo 23 luglio 1993 in materia di assetti contrattuali, sempre che lo sciopero:

a) si svolga in giorno festivo;

b) si svolga nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio del diritto di sciopero e di tutte le disposizioni del presente accordo;

c) non abbia durata eccedente alle 24 ore, con inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo;

d) si svolga al di fuori dei periodi di franchigia considerati nel presente accordo;

e) abbia un preavviso non inferiore a 20 giorni e non superiore a 35 giorni non computando in tale intervallo massimo, i periodi di franchigia di cui al punto 3.5.1 del presente accordo;

f) sia garantita l'effettuazione dei treni di cui all'allegato;

g) sia garantita l'abilitazione degli impianti delle stazioni interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera f) dalle ore 17.59 di domenica;

le prestazioni da assicurare, oltre a quelle indicate alle lettere f) e g), consistono nel condurre i treni in corso di viaggio a destino o, in subordine, alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi di conforto per i viaggiatori nell'ambito di 60 minuti dall'inizio dello sciopero secondo quanto previsto al punto 4.2.2.a. Ove ciò non fosse possibile i treni verranno soppressi all'origine.

Si vada inoltre nei siti web aziendali e si legga cosa è scritto a beneficio dell'utenza a proposito degli scioperi in generale.

2) Interpellata la Commissione di Garanzia, ripercorrendo detto paragrafo, ha ribadito la legittimità dell'accesso alla Tabella B. Niente da obiettare.

3) Le norme tecniche sono state inviate in data 12 marzo, con la sottolineatura dell'impiego della tabella B in intestazione, poi in grassetto maiuscoletto nel paragrafo 2.1 dei servizi minimi e l'estrapolazione dello stesso avviso nel corpo della pec. Da allora nessun soggetto aziendale o la stessa Commissione ha mai contestato alcunché.

Troviamo del tutto scorretto l'atteggiamento che, evitando il luogo deputato alla eventuale contestazione di questo passaggio tecnico (alle OOSS proclamanti e davanti alla Commissione), si rifà sui lavoratori negli impianti con motivazioni di pretesto. Chiediamo di segnalarci eventuali pressioni indebite o comandi illegittimi e ribadiamo a tutti

## la VALIDITÀ della TABELLA B per i TRENI GARANTITI

buon sciopero,

20 marzo 2024